

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche
Servizio Competitività Sistema Agroalimentare
Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo
(legge regionale 20 novembre 1982, n. 80)

Linee guida per l'applicazione della Delibera di Giunta n. 294 del 23 febbraio 2024, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Premesse

La legge regionale 11/2011, articolo 2, commi da 17 a 24, ha autorizzato la concessione, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982, di finanziamenti agevolati a breve e medio termine della durata massima di tre anni alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale.

La spesa finanziabile è il valore commerciale stimato dei prodotti agricoli, sino ad un importo massimo del 70 per cento di tale valore, e commisurata al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita.

Gli indirizzi operativi definiscono i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

Gli stessi sono stati emanati con Delibera di Giunta n. 294 del 23 febbraio 2024, di seguito indirizzi operativi.

Finalità

Le presenti linee guida sono state elaborate per indirizzare le banche convenzionate ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 nell'applicazione degli indirizzi operativi.

In particolare, le linee guida hanno il fine di definire alcune metodologie oggettive per l'individuazione dei prodotti agricoli oggetto dei finanziamenti agevolati e per la corretta determinazione della durata dei finanziamenti; ciò allo scopo di evitare che, su questi specifici aspetti, si possano determinare valutazioni non uniformi, incoerenti e diverse tra le varie banche finanziatrici.

Analogamente, le linee guida sono necessarie per fornire utili indicazioni in merito ai possibili criteri e parametri da impiegare per la valutazione del valore di stima dei prodotti, pur nella consapevolezza che la natura di tale valore rende impossibile una determinazione esaustiva, sia degli stessi parametri che delle metodologie idonee a definirli; si considerano pertanto fisiologiche eventuali possibili differenze (anche rilevanti) di valori di stima riferiti a prodotti analoghi o persino uguali.

L'individuazione dei prodotti agricoli

L'articolo 2, comma 18 della legge 11/2011, individua come beneficiarie dei finanziamenti le "imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale". Il punto 3.1 degli indirizzi operativi stabilisce altresì che "sono ammissibili a finanziamento le anticipazioni finanziarie del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti ovvero prodotti e trasformati in regione per i quali è necessario, prima della vendita, un trattamento di invecchiamento o stagionatura, di seguito denominato lavorazione".

Richiamando la definizione di “prodotti agricoli” contenuta nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e considerando il trattamento di stagionatura o invecchiamento come il processo di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, comprensivo della loro maturazione, è possibile identificare, in termini indicativi, i seguenti prodotti agricoli quali prodotti finanziabili:

- a) prodotti appartenenti alla categoria di cui al Capitolo 2 dell’allegato I al Trattato (carni commestibili) quali carni trasformate in prosciutti, insaccati e salumi in genere;
- b) prodotti appartenenti alla categoria di cui al Capitolo 4 dell’allegato I al Trattato (latte e derivati del latte) quali i formaggi;
- c) prodotti appartenenti alla categoria di cui al Capitolo 22 dell’allegato I al Trattato quali il vino, il sidro di mele, di pere od altre bevande fermentate, l’aceto commestibile.
- d) Cereali, frutta, olio.

Limitatamente al caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative agricole, il punto 5.4 degli indirizzi operativi prevede che il processo di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti si realizzi “anche attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti”. Conseguentemente, in questo caso, i prodotti agricoli oggetto dei finanziamenti potranno essere tutti i prodotti elencati nell’allegato I al Trattato.

La valutazione del valore di stima dei prodotti

L’articolo 2, comma 19, della legge regionale 11/2011 limita la spesa finanziabile per l’anticipazione del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli ad un “importo massimo del 70 per cento di tale valore”.

Si precisa che il valore commerciale stimato va riferito al prodotto per il quale si è concluso il periodo di stagionatura/invecchiamento e che pertanto è pronto per la vendita.

Ne consegue che, come già evidenziato nelle premesse, risulta pressoché impossibile una determinazione esaustiva dei parametri e delle metodologie idonei ad essere utilizzati per la valutazione del valore stimato dei prodotti, tenuto conto delle diverse possibili variabili che utilmente e legittimamente possono entrare nel campo della valutazione.

Coerentemente a questa considerazione, per la determinazione dell’entità dei finanziamenti, gli indirizzi operativi hanno attribuito ad altri fattori, rispetto al valore stimato dei prodotti, un’incidenza maggiore:

- stabilendo che l’erogazione dei finanziamenti sia parametrata in termini percentuali al valore commerciale stimato dei prodotti;
- prevedendo una percentuale massima del valore commerciale stimato concedibile a finanziamento (70%), mantenendo immutata la facoltà di procedere all’erogazione di una qualsiasi percentuale inferiore;
- rendendo conseguentemente possibili valutazioni del valore commerciale stimato dei prodotti diverse e maggiormente prudenziali (ad esempio riferite al valore del prodotto nel periodo iniziale od intermedio del processo di stagionatura);
- stabilendo che l’importo massimo dei finanziamenti sia parametrato al fatturato annuo delle imprese riferito ai prodotti agricoli.

Per quanto attiene ai possibili criteri da utilizzare per la valutazione del valore stimato dei prodotti, si ritiene che, in termini indicativi, il dato rappresentato dallo “storico aziendale”,

desumibile dal fatturato, e l'eventuale listino prezzi dell'impresa (riferiti all'esercizio in corso o come media di più anni) possano parimenti, nella maggior parte dei casi, essere validi ed esaustivi parametri di "riferimento".

Considerata la teorica molteplicità delle possibili casistiche, non si può tuttavia escludere il ricorso all'applicazione di altri criteri ed indicatori, quali l'indice ISMEA dei prezzi dei prodotti agricoli o gli indici delle borse merci delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si ritiene altresì possibile, nel caso di una rilevante specificità del prodotto oggetto del finanziamento, che la valutazione avvenga sulla base delle informazioni in possesso della banca e sulla base dei meccanismi ordinariamente adottati per la valutazione di merito creditizio. A tale valutazione deve necessariamente accompagnarsi un'approfondita conoscenza dell'impresa da parte della banca.

La predisposizione della relazione istruttoria che evidenzia le caratteristiche dei prodotti ed il loro valore commerciale stimato può essere affidata dalle banche convenzionate ad agronomi professionisti.

L'individuazione della durata del periodo di stagionatura o invecchiamento dei prodotti

L'articolo 2, comma 19, della legge regionale 11/2011 e il punto 5.2 degli indirizzi operativi commisurano l'anticipazione del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli "al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita".

Il punto 5.3 degli indirizzi operativi fissa la durata del finanziamento minimo in un anno compreso il periodo di preammortamento, e massimo in tre anni compreso il periodo di preammortamento.

I punti 7.2 e 7.3 degli indirizzi operativi stabiliscono che "i beneficiari possono disporre dei prodotti esclusivamente per le esigenze connesse alla loro lavorazione e conservazione; eventuali operazioni di smobilizzo dei prodotti possano avvenire, nei finanziamenti con durata inferiore a diciotto mesi, successivamente al periodo di preammortamento e, nei finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi, esclusivamente negli ultimi dodici mesi di ammortamento.

La combinazione di tali disposizioni, relative al meccanismo di erogazione dei finanziamenti, accentra la rilevanza sulla previsione della tempistica di vendita dei prodotti da parte dei beneficiari dando per scontato, ai fini delle finalità dell'intervento agevolato, che la vendita avvenga in un periodo successivo alla conclusione del processo di stagionatura od invecchiamento dei prodotti medesimi.

Relativamente a diverse casistiche la stagionatura dei prodotti potrebbe essere chiaramente definita e conosciuta o addirittura vincolata dall'adesione a marchi e disciplinari di produzione. Nei casi in cui la banca lo ritenesse opportuno, potrebbe comunque acquisire dall'impresa una dichiarazione in merito al periodo previsto di stagionatura e di vendita dei prodotti; resta fermo, in ogni caso, che lo smobilizzo dei prodotti antecedentemente alle tempistiche previste dagli indirizzi operativi comporterà per l'impresa beneficiaria la decadenza dal finanziamento agevolato.